

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani
a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19*

Il Presidente della Regione

Visti:

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22."
- l'Ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia del 29 maggio 2002 relativa alle linee guida per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti compostaggio;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti";
- il D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" ed in particolare l'art. 15 - Gestione di altri rifiuti speciali – il quale riporta: "I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici".
- il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e in particolare il Titolo X "Esposizioni ad Agenti Biologici";
- la vigente normativa in materia di rifiuti ed in particolare il D.Lgs. n. 152 del 4 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art. 3 bis del D.Lgs. n. 152/2006 ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si conformano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;
- l'art. 3 *quinquies* del D.Lgs. n. 152/2006: "Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione";

Ordinanza n. 1/Rif/2020

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19

Pag. 1 di 14

- l'art. 177, comma 1 del D.Lgs. 152/2006: *“La parte quarta del presente Decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia”*;
- l'art. 177, comma 2 del D.Lgs. 152/2006: *“Campo di applicazione ... 2.La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”. ... 4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”*
- l'art. 178, del D.Lgs. 152/2006: *“Principi. 1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.*
- l'art. 182-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006: *“Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*
 - a) *realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;*
 - b) *permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;*
 - c) *utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.*
- gli artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. n.152/2006 che vietano e sanzionano l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto;
- la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9, *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- il D.M. 27 settembre 2010 *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”* e successivo D.M. 24 giugno 2015;
- la Circolare ministeriale del 14 dicembre 2017 per l'applicazione dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010;

Visti, inoltre:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale all'art.1 *“è dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'01.02.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19”*;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020: “*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19*” ed in particolare l'art. 1 “*Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 - contenente “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” - che estende le misure restrittive di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 contenenti misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020, recante “*Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25.02.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'01.03.2020;
- la nota prot. n. 8293 del 12.03.2020 dell'Istituto Superiore di Sanità avente per oggetto: “*Rifiuti extra ospedalieri da abitazione di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento domiciliare - Richiesta parere*” con la quale formula delle Linee di indirizzo improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale così come previsto dal D.P.C.M. 9.3.2020 e che riporta a pag. 2 e 3,

“In tale contesto dovrebbero essere applicate le prescrizioni del D.P.R. stesso; nello specifico i rifiuti andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere, secondo quanto riportato all'art. 9 ... (omissis) e come riportato dall'art. 15 (omissis)....

Pertanto la fornitura degli imballaggi a perdere di cui sopra e la raccolta degli stessi dovrebbe essere a carico della struttura sanitaria, che si avvarrà di un'azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto stesso.

Nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, si raccomandano le seguenti procedure che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti).

Si raccomanda che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme; Per la

raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Si raccomanda di: i) chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; ii) non schiacciare i sacchi con le mani; iii) evitare l'accesso degli animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti; iv) smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

e inoltre:

“i rifiuti indifferenziati dovranno essere gestiti come da procedure vigenti sul territorio e, ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso”.

- le ulteriori “Indicazioni *ad interim* per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2” – del gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti del 14 marzo 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/2020) inerenti modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da DPCM 9 marzo 2020;
- le indicazioni emerse nelle riunioni svoltesi su impulso e regia dell'Ispra-SNPA, approvate dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020, che nel ribadire la necessità di svolgere la raccolta differenziata, riconducono i rifiuti di cui al p.1 della direttiva ISS -*Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria*- agli urbani indifferenziati - consentono di intervenire (a talune condizioni) sulla maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva e deposito preliminare, nonché di potenziare la capacità di trattamento degli impianti e di prevedere uno slittamento dei termini per le scadenze amministrative;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006:
 - 1.“(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”;
 - 2.“(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini”;
 - 3.“Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”;

Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Visto che sullo schema di Ordinanza, inviato con nota prot. n.11889 del 23.03.2020 dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, sono pervenuti i seguenti pareri, previsti dal comma 3

dell'art.191 del D.Lgs. n.152/2006, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e al quale si fa espresso rinvio:

- ARPA Sicilia, prot. n. 14279 del 24 marzo 2020 e successivo parere n. 14392 del 25 marzo 2020, acquisito al prot. n. 12160 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Assessorato della Salute - Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - DASOE- e Dipartimento per la Pianificazione Strategica -DPS- –nota a firma congiunta- prot. n. 11390 del 26.03.2020 con la quale sono trasmessi i pareri delle ASP del territorio della Regione Siciliana;
- ASP di Trapani, nota prot. n. 35538 del 25.03.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n. 12135 e successivo parere integrativo, prot. n. 35826 del 26.03.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n. 12315, nota di rettifica prot. n. 36016 del 26.03.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n. 12351 e successiva nota prot. n. 36118 del 26.03.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n. 12357;
- ASP di Ragusa, nota prot. n. 516/IAV del 26.03.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n. 12331;
- ASP di Enna, nota prot. n. 25114 del 26.03.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n. 12333;
- ASP di Caltanissetta, nota prot. n. 11051 del 26.03.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n. 12337;
- ASP di Agrigento, nota prot. n. 51368 del 26.03.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n. 12339;
- ASP di Messina, nota prot. n. 38188 del 26.03.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n. 12348;
- ASP di Palermo, nota prot. n. 719/DP del 26.03.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n. 12353;
- ASP di Siracusa, nota prot. n. 365/DPM del 26.03.2020, acq. in pari data al prot. DRAR n. 12354;
- ASP di Catania, nota prot. n. 51188/DP del 26.03.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n. 12355;

Viste le altre note di Enti pubblici, Consorzi e Associazioni, relative all'emergenza Covid-19/Rifiuti, contenenti osservazioni e suggerimenti, che sono state opportunamente valutate;

Considerato quanto segue:

- l'emergenza in atto nel mondo da virus Covid-19, il rapido evolversi della situazione epidemiologica, il veloce incremento sul territorio regionale dei casi, per cui, ad oggi, circa 800 soggetti sono risultati positivi al tampone e circa 30.000 soggetti sono in quarantena domiciliare fiduciaria
- a causa del costante incremento ad oggi verificatosi, il numero dei soggetti contagiati è destinato ragionevolmente ad incrementarsi sempre più;
- il notevole aumento della produzione dei rifiuti a rischio infettivo da Covid 19, sia nelle strutture sanitarie sia nelle utenze domiciliari in cui soggiornano pazienti positivi, con i conseguenti rischi derivanti dalla carenza di idonei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento;
- il grave rischio di contatto, con materiali contaminati, e con soggetti positivi, sia dei cittadini, nelle fasi di conferimento, sia dei lavoratori in tutte le ulteriori numerose fasi di raccolta, trattamento recupero e smaltimento del ciclo dei rifiuti; rischi aggravati dalla carenza di idonei D.P.I. e di apposita formazione e dall'aumento del tasso di assenza dei lavoratori,
- le gravi criticità riscontrate in tutte le operazioni del ciclo di gestione dei rifiuti conseguenti alle operazioni di manipolazione di contenitori, sacchi e rifiuti, di trasporto e di trattamento in ciascuna delle fasi di: -raccolta dei rifiuti nei -trasporto con eventuale trasbordi, -trattamenti negli impianti (selezione, triturazione, vagliatura, pressatura, carico e scarico dei rifiuti), -ulteriori passaggi in altri impianti fra cui le discariche;

- le ulteriori criticità connesse alla riduzione ovvero cessazione della domanda e dei ritiri dei materiali in uscita dagli impianti di trattamento e di recupero con strozzature dei flussi in uscita, ingolfamento degli stoccaggi e, con retroazione, blocco dei conferimenti in ingresso; conseguente necessità di aumentare il 'polmone' degli stoccaggi e/o dei conferimenti in discarica;
- la rapida evoluzione del contagio del Covid-19 tra operatori del settore dei rifiuti, più esposti al contatto con materiali contaminati, potrebbe determinare, per quanto sopra esposto, gravi riduzioni o fermi parziali o totale nelle fasi di raccolta, conferimento e trattamento e, in particolare, fermi di diversi impianti;

Considerato infine:

- che il sistema dei flussi dei rifiuti prodotti che rilevano agli effetti della presente Ordinanza (quelli urbani, anche a rischio infettivo, e quelli speciali, sanitari), va trattato nell'effettivo contesto dell'impiantistica attualmente presente nel territorio siciliano, nel rispetto dei principi di autosufficienza, di prossimità e di specializzazione;
- che, al fine di scongiurare la crisi del sistema di gestione dei rifiuti e i conseguenti rischi di carattere igienico-sanitario, si è valutato l'insieme di tutti i flussi -input/output- dei rifiuti, considerati rilevanti per gli aspetti di cui trattasi nell'attuale contesto siciliano;
- l'attuale criticità del settore del trattamento e del recupero dei rifiuti urbani, dovuta al fermo di alcuni impianti di compostaggio, conseguente sia a provvedimenti delle autorità competenti, sia a temporanea carenza di impianti disponibili per le operazioni di trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi e percolati;
- che nel territorio regionale sono in esercizio n. 3 impianti di termodistruzione autorizzati allo smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, siti in Augusta (SR), Piano Tavola - Belpasso (CT) e Carini (PA), di capacità complessiva autorizzata di circa 40.000 t/anno; in ragione dell'evolversi della situazione si prevede un aumento dei flussi e la conseguente possibilità di saturazione della capacità tecnica degli stessi impianti;
- gli effetti di retroazione che potrebbero discendere dal fermo di taluni impianti posti a valle del processo di gestione del rifiuto (quali ad esempio gli impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi prodotti dalle discariche o provenienti dagli impianti di recupero della frazione organica)
- l'eventuale effetto domino su tutte le fasi della gestione integrata dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, recupero, smaltimento) potenzialmente connesso al fermo di parte dell'impiantistica intermedia;
- che, per effetto interattivo di tutte le diverse criticità sopra esposte, i Comuni non potrebbero più conferire, totalmente o parzialmente, i rifiuti urbani negli impianti e, a ritroso, non potrebbero più provvedere alla raccolta degli stessi, che così rimarrebbero accumulati sulle strade, con conseguenti gravi rischi igienico-sanitari e di incendio;
- che per mitigare lo scenario emergenziale sopra delineato occorre, da subito, promuovere, favorire e valorizzare ogni potenzialità impiantistica presente nel territorio regionale e instaurare un meccanismo di mutuo soccorso sull'intera scala regionale in modo che, al fermo parziale o totale di un impianto/ attività, si possa sopperire ricorrendo al potenziamento di altri impianti/attività;

Ritenuto, pertanto necessario ed urgente, nella fase emergenziale in atto,

- salvaguardare l'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti, messa a grave rischio, che costituisce servizio essenziale e di pubblica utilità;
- individuare ogni soluzione idonea a scongiurare qualsivoglia rischio conseguente ad una eventuale paralisi del sistema di gestione dei rifiuti e i conseguenti profili di danno ambientale e igienico-sanitario;

- attivare iniziative di carattere straordinario, finalizzate a ridurre nel settore della gestione dei rifiuti la trasmissione dell'infezione da virus COVID-19, dando atto che l'adozione di tempestive iniziative di immediata attuazione permette di scongiurare il verificarsi di criticità igienico-sanitarie e ambientali che, inevitabilmente, conseguirebbero nello scenario emergenziale sopra delineato
- fornire alcune prime indicazioni operative per la raccolta e per la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche ove soggiornano individui sottoposti a regime di isolamento perché positivi al tampone COVID-19 o in quarantena obbligatoria, da svolgersi per limitare la diffusione del contagio;
- precisare che, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio regionale e di non vanificare gli sforzi attuati nel corso degli anni dagli Enti Locali per l'organizzazione della raccolta differenziata, nei casi non contemplati dal presente provvedimento, il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani dovrà continuare a svolgersi secondo le modalità e frequenze già adottate in ciascun territorio comunale;
- procedere all'adozione di una Ordinanza contingibile e urgente che consenta il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti -anche in deroga alle disposizioni vigenti- per garantire il regolare ciclo dei rifiuti, a tutela della salute di tutti i cittadini e di tutti gli operatori addetti alla raccolta, al trattamento, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed esposti ai rischi connessi alla manipolazione delle frazioni contaminate, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

ORDINA

Articolo 1

(Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid -19)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa -dalla data della presente Ordinanza e per mesi sei- è disposto il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio della Regione siciliana, necessarie a garantire il regolare attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell'ambiente a seguito dell'emergenza causata dal diffondersi del virus Covid-19.

Articolo 2

(Modalità di raccolta dei rifiuti urbani)

1. Per le finalità di cui sopra, si individua la gestione di diverse tipologie di rifiuti e precisamente:
 - A. *Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A).*
 - A1. *Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1).*
 - B. *Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo B).*

Ordinanza n. 1/Rif/2020

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19

Pag. 7 di 14

Utenze e rifiuti di tipo A - Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A).

2. L'Azienda Sanitaria Provinciale -ASP- territorialmente competente cura, in via ordinaria, la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A, mediante azienda specializzata che, in particolare, provvede alla fornitura degli imballaggi a perdere nelle utenze di cui sopra. Le predette Aziende Sanitarie sono autorizzate ad estendere i contratti in essere nell'ambito delle possibilità normate dal Codice dei Contratti.
3. L'Azienda Sanitaria Provinciale, nei casi di motivata e dimostrata impossibilità anche sopravvenuta ad effettuare il servizio di cui al punto precedente, ne dà tempestiva comunicazione ai Comuni. In tali circostanze, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento è disposto dal Comune nel rispetto del Codice dei Contratti e viene svolto secondo le modalità di cui al seguente comma .
4. In deroga agli obblighi di raccolta differenziata ed alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata, come previste negli affidamenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 ter, e dell'art. 15 della L.R. 9/2010, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti delle utenze tipo A sono svolte secondo le seguenti procedure:
 - a. è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell'utenza, ove in essere;
 - b. tutti i rifiuti domestici dell'utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;
 - c. tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l'altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica) possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
 - d. i sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
 - e. il rifiuto di tipo A) è gestito separatamente dagli altri con le procedure operative di dettaglio che ciascun comune adotterà in funzione della specificità del proprio territorio e della propria organizzazione minimizzando i rischi di contaminazione.

Utenze e rifiuti di tipo A1 - Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1).

5. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A1 continua ad essere curato dal Comune tramite il gestore affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale avvalendosi di personale appositamente addestrato
6. Si adottano, in via precauzionale, per le utenze di tipo A1, le procedure di cui ai commi 4 e 5.

Utenze e rifiuti di tipo B - Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

7. Per le utenze di tipo B sono mantenute le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore non interrompendo la raccolta differenziata.
8. Tuttavia, a scopo cautelativo, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre devono essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando legacci o il nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria abitazione negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Ordinanza n. 1/Rif/2020

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19

Pag. 8 di 14

Articolo 3

(Altre disposizioni)

1. Le ASP, ove il servizio è gestito dai Comuni, devono comunicare agli stessi, i dati relativi alle utenze di tipo A strettamente necessari per consentire la raccolta con l'indicazione della durata della stessa. I Comuni trasmettono i dati necessari, relativi alle utenze di tipo A e A1, ai propri gestori. Tutte le comunicazioni devono garantire la tutela della privacy.
2. I dati delle utenze dei soggetti segnalati nell'ambito della presente Ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19*" nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.
3. Il datore di lavoro è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi normativi ed in particolare all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., all'informazione e alla formazione dei lavoratori addetti.
4. Il gestore del servizio di raccolta è autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti, di cui alle utenze di tipo A1 e, eventualmente di tipo A, in appositi cassoni scarrabili a tenuta e a cielo chiuso, collocati all'interno di aree recintate, nella disponibilità dei gestori competenti, adeguatamente attrezzate e presidiate. Il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione oltre che al Comune, all'ASP, all'ARPA, alla Città Metropolitana o al Libero Consorzio Comunale, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Prefettura ed ai Vigili del Fuoco.
5. Le ASP e i Comuni devono trasmettere, con cadenza settimanale, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e alle SRR territoriali di appartenenza i dati relativi al servizio svolto per le utenze di tipo A e di tipo A1.
6. Le comunicazioni relative alla presente Ordinanza devono avvenire in modo rapido e tracciabile e in ogni caso via pec; in particolare, l'invio dei dati deve avvenire con cadenza regolare, comunque ogni quando necessario, e con formati aperti o editabili.

Articolo 4

(Raccolta, trasporto e Smaltimento dei rifiuti)

1. I rifiuti, raccolti come indicato all'art.2 comma 4, presso le utenze di tipo A, mantengono la classificazione di rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 con il codice specifico per il rifiuto urbano non differenziato (codice EER 20.03.01).
2. In adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, i rifiuti di tipo A ed A1 devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.
3. I rifiuti di tipo A devono essere, *in via privilegiata*, inviati alla termodistruzione -TD- e in deroga alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice EER 20.03.01., senza alcun trattamento preliminare.
4. *Laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata*, lo smaltimento dei rifiuti di tipo A sarà effettuato, presso le discariche in atto esistenti sul territorio regionale, previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi *big-bags*, senza alcun passaggio intermedio di selezione, recupero, trattamento (triturazione e vagliatura) e biostabilizzazione fatte salve eventuali operazioni di trasbordo e/o di travaso. I rifiuti dovranno essere ricoperti tempestivamente, con adeguato strato

protettivo, senza compattazione. Ciò in deroga all'art.7 del D.Lgs. n.36/2003 e alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice EER 20.03.01.

5. In via cautelativa, al fine di cautelare i lavoratori e scongiurare rischi di fermo impianto, la medesima modalità di smaltimento diretto in discarica è adottata per i rifiuti di tipo A1.

Articolo 5

(Misure straordinarie per la messa in sicurezza del sistema di gestione integrata dei rifiuti - Deroghe)

1. I dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati oggetto del presente provvedimento raccolti nelle utenze di tipo A e A1 avviati a smaltimento nella fase di emergenza non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa.
2. Fatte salve diverse disposizioni delle autorità competenti, gli eventuali maggiori costi sostenuti per la gestione dei rifiuti di cui alle utenze di Tipo A e A1, in fase di emergenza, potranno non concorrere nella determinazione della TARI.
3. Al fine di consentire il regolare servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani e pertanto i regolari conferimenti dei rifiuti dei Comuni negli impianti di trattamento, di recupero, di riciclaggio e di smaltimento, sopperendo a ridotto funzionamento o fermo di alcuni impianti e/o sovraccarico di altri, attivando un meccanismo regionale di mutuo soccorso, per scongiurare emergenze igienico-sanitarie e di ordine pubblico, ove tecnicamente possibile, in deroga alle autorizzazioni vigenti degli impianti:
 - a. le capacità autorizzate possono essere aumentate, complessivamente entro il 20% di quella annua e, comunque, nel massimo del 40%, di quella giornaliera, nel rispetto dei codici EER autorizzati;
 - b. i quantitativi autorizzati per le operazioni D15 (deposito preliminare...) e R13 (messa in riserva...) - di cui all'all. B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 - possono essere aumentati, del 20% la capacità annua e del 50% quella istantanea. Ciò nel rispetto delle disposizioni di prevenzione incendi e di quelle in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del D.L. n. 113/2018 conv. L. n. 13/2018.
Devono essere predisposti i presidi di cui alla nota SNPA *“Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid19”* del 24/03/2020:
 - garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
 - oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
 - sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
 - idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario;
 - c. al fine di garantire comunque lo smaltimento in discarica dei rifiuti per i quali dovessero presentarsi difficoltà di destinazione, relativamente agli impianti di TMB e di discarica, in caso di temporanea impossibilità, con riguardo alla lettera a) della nota (*) della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del DM 27 settembre 2010 (*“Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”*), è possibile destinare in discarica la frazione organica stabilizzata dopo un trattamento di biostabilizzazione, codice CER 19.05.01, per un tempo non inferiore a 15 giorni. Il predetto requisito di ammissibilità in discarica è ritenuto soddisfatto da una accertata riduzione dell'IRDP almeno pari al 60%. La temporanea impossibilità deve essere specificatamente dimostrata nell'ambito della perizia giurata di cui alla lettera f).

I gestori che si avvalgono della presente previsione, devono rideterminare la tariffa di conferimento, tenendo conto dei minori costi sostenuti come rinvenienti dalla contrazione delle

attività e dei tempi della processistica, nonché delle economie derivanti dalla rimodulazione del piano economico finanziario, conseguenti alle maggiori quantità trattate e ogni altra circostanza che determina la c.d. “tariffa a cancello”.

- d. per gli impianti di compostaggio restano ferme le disposizioni tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. nonché le norme di cui al Decreto legislativo n. 75/2010 e ss.mm.ii.. Sono sospese le disposizioni tecniche regionali che abbiano introdotto parametri più restrittivi rispetto alle citate disposizioni normative nazionali.
- e. la durata di svolgimento delle campagne di impianti mobili per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica, autorizzati ai sensi dell'art.208, c.15, del D.Lgs. n. 152/2006 è estesa per tutta la durata dello stato di vigenza della presente Ordinanza. Sono ammesse campagne presso impianti con autorizzazioni ambientali ancorché scadute purché il gestore dimostri, nell'ambito della perizia giurata di cui alla lettera g), la presenza e la funzionalità di idonei presidi ambientali e la mancanza di ogni pregiudizio per l'ambiente e per la salute per tutto il periodo di funzionamento.
- f. È fatto obbligo ai gestori, che intendono avvalersi delle presenti disposizioni straordinarie, di dare preventiva comunicazione agli enti e agli uffici, di cui al comma 5 del presente articolo, allegando una perizia giurata a firma del gestore e di un tecnico abilitato.

La perizia giurata illustra dettagliatamente le attività con le specifiche modalità con cui si intendono attuare le disposizioni di cui alla presente, e attesta il conseguimento della garanzia del più alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Inoltre, ove necessario, occorre allegare le prescritte garanzie finanziarie anche in adeguamento a quelle già approvate.

- g. I gestori, che si avvalgono delle presenti previsioni derogatorie ampliative, devono rideterminare il prezzo di conferimento praticato tenendo conto dei minori costi sostenuti come rinvenienti p.es. dalla contrazione delle attività e/o dei tempi della processistica e dell'incidenza dei costi generali, nonché delle economie derivanti dalla rimodulazione del piano economico finanziario, conseguenti alle maggiori quantità trattate e a ogni altra circostanza.
4. L'avvio delle attività in deroga, di cui al comma 3, è subordinato al parere positivo degli Organi di controllo competenti, che dovranno esprimersi nei tempi tecnici più brevi e, comunque, non oltre il termine di giorni 2 (due) lavorativi dal ricevimento della comunicazione del gestore.

Stante l'attuale fase emergenziale, i pareri e/o i provvedimenti degli enti competenti, ove non resi in conferenza dei servizi o nei tavoli tecnici di concertazione, devono pervenire entro giorni 2 (due) lavorativi dalla data di comunicazione.

I pareri e/o provvedimenti dell'Autorità Ambientale regionale e degli altri uffici in materia di ambiente, compreso quanto previsto all'art.6 c.9 e all'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., devono essere rilasciati entro un tempo complessivo non superiore a giorni 7 (sette) lavorativi. Restano esclusi i tempi, comunque ridotti a un terzo, per gli eventuali obblighi di pubblicità degli atti procedurali.

Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma può comportare responsabilità dirigenziale e disciplinare, con rilievo anche ai fini della misurazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili, fatte salve eventuali responsabilità contabili, civili e penali.

5. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere inviate, via pec, a: Comune, ARPA, ASP, Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Vigili del Fuoco, Città Metropolitana o Libero Consorzio comunale, SRR, e Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
6. Gli Enti e gli uffici di cui al comma precedente, ricevuta la comunicazione di cui sopra, vigileranno per la corretta attuazione di tutte le disposizioni della presente Ordinanza e svolgeranno i controlli di competenza, trasmettendone gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con cadenza

almeno quindicinale. Le comunicazioni sono altresì inviate alle Prefetture territorialmente competenti.

7. Tutti i gestori, che si avvalgono delle disposizioni di cui sopra e nei limiti suddetti, sono tenuti al fine di scongiurare situazioni di emergenza igienico-sanitaria nei territori comunali, a soddisfare le necessità di conferimento dei Comuni.
8. Al fine di garantire la continuità e la regolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la tutela della salute e dell'ambiente, scongiurare situazioni di emergenza igienico-sanitaria nei territori comunali, su proposta dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., o della Prefettura territorialmente competente, il Presidente della Regione, potrà disporre l'obbligo, per i gestori, di accettare i conferimenti in ingresso che si rendessero necessari.

Articolo 6

(Disposizioni per garantire il funzionamento degli impianti di compostaggio - Conferimenti di percolati nell'impianto di depurazione della raffineria di Gela)

1. In deroga alla prescrizione n.61 della AIA di cui al DM n.236/2012, il gestore dell'impianto di depurazione "*TAS - biologico industriale*", in Comune di Gela -Raffineria di Gela-, è autorizzato a ricevere ed effettuare le operazioni di trattamento dei rifiuti liquidi, codici CER 16.10.02 (soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01) e 19.07.03 (percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19.07.02*) provenienti da impianti di recupero della frazione organica e da discariche site nel territorio siciliano nel limite massimo di 50 tonn/giorno.
2. Il ricevimento e il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, avverrà con le seguenti modalità:
 - a. per i primi 15 giorni decorrenti dal primo conferimento, saranno accettati 25 m³/giorno; successivamente saranno accettati 50 m³/giorno.
 - b. nell'arco temporale suddetto dovranno prelevarsi campioni medi nella 24 ore per i parametri indicati nel provvedimento interministeriale 9/11/2004; si farà riferimento ai limiti di colonna 1 della tabella 3 allegato 5 parte terza del D Lgs 152/2006 –scarico in acque superficiali– oltre quelli previsti dalla prescrizione n. 54 dell'autorizzazione AIA di cui al DM n. 236/2012.
 - c. Qualora dovessero evidenziarsi fenomeni di sofferenza dell'assetto depurativo si dovrà procedere alla graduale riduzione o alla sospensione. I campionamenti delle acque di scarico rispetteranno la tempistica prevista e comunque a frequenza non superiore a una settimana.
 - d. Tutte le fasi del conferimento dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti ed in particolare dovrà essere utilizzato un registro di carico e scarico conforme alla vigente normativa in materia.
 - e. È fatto obbligo della comunicazione relativa al Catasto rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità previste dalla L. n. 70/94 e s.m.i..
 - f. Il gestore dovrà trasmettere tempestivamente all'ARPA e al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti gli esiti degli autocontrolli settimanali.
3. L'ARPA svolgerà, oltre alle attività di controllo ordinariamente previste, almeno un controllo aggiuntivo nel periodo di validità della presente Ordinanza fornendo gli esiti al Libero Consorzio di Caltanissetta deputato ai controlli amministrativi sulla gestione del rifiuto trattato.

Articolo 7

(Accelerazione delle procedure amministrative)

1. Al fine di accelerare la dotazione, sul territorio regionale, di un adeguato potenziale impiantistico, che possa far fronte ad eventuali ulteriori criticità che potrebbero verificarsi stante l'attuale emergenza

Ordinanza n. 1/Rif/2020

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19

Pag. 12 di 14

Covid-19, gli Enti competenti daranno la massima priorità, anche in deroga all'ordine cronologico delle istanze, ai procedimenti concernenti la realizzazione, il potenziamento, la riconversione e l'avvio di impianti pubblici per lo stoccaggio trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, ritenuti strategici e necessari per il superamento della crisi.

2. I termini dei procedimenti autorizzatori (ivi compresi quelli ad essi connessi) di cui al comma precedente sono ridotti ad un terzo.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo può comportare responsabilità dirigenziale e disciplinare, con rilievo anche ai fini della misurazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili, fatte salve eventuali responsabilità contabili, civile e penali.

DISPONE

1. La comunicazione della presente Ordinanza con effetto di notifica:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - a tutti i Comuni del territorio regionale;
 - alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
 - alle ASP di tutte le Province del territorio regionale;
 - alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana;
 - all'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
 - al Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
 - alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana con onere di notifica alle proprie società di scopo;
 - alle Società e Consorzi d'ambito in liquidazione;
 - ai gestori impianti di incenerimento ditta Ecofarma Z.I. Carini, Gespi Augusta (SR), Ekop Z.I. Piano Tavola Belpasso (CT);
 - ai Gestori IPPC Sicola Trasporti s.r.l., Trapani Servizi S.p.A., ATO Ambiente CL2 in Liquidazione, Impianti SRR ATO4 Caltanissetta Provincia Sud srl, ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione, RAP S.p.A., ATO PA6 Alte Madonie Ambiente S.p.A., Ambiente e Tecnologia S.r.l., SOGEIR S.p.A., OIKOS SpA, Catanzaro Costruzioni srl., Raffineria di Gela
2. La trasmissione della presente Ordinanza:
 - al Ministero della Salute;
 - al Capo della Protezione Civile Nazionale;
 - all'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione;
 - alle Prefetture della Regione Siciliana;
 - a tutti gli Assessorati regionali;
 - al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
 - al Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute;
 - al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico;
 - a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente Ordinanza.

Ordinanza n. 1/Rif/2020

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19

Pag. 13 di 14

3. La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.



Documento
firmato da:
SALVATORE
COCINA
27.03.2020 11:45:
55 UTC

**ALBERTO
PIEROBO
N** Firmato
digitalmente da
ALBERTO PIEROBON
Data: 2020.03.27
13:17:01 +01'00'

Il Presidente MUSUMECI

**SEBASTIAN
O
MUSUMECI** Firmato
digitalmente da
SEBASTIANO
MUSUMECI
Data: 2020.03.27
13:37:29 +01'00'